




Attività di *Whistleblowing* per segnalazioni di illeciti e irregolarità


Rev. N.	Motivo della Revisione
00	Prima emissione
01	
02	
03	
04	

Revisione	00	01	02	03	04
Data	07/02/22				
Stesura	M. Casanova				
Verifica	C. Zanni				
Approvazione	L. Cattini				

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 2 di 13

INDICE DEL CONTENUTO

1.	INTRODUZIONE.....	3
2.	SCOPO.....	4
3.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
4.	MODALITA' GESTIONALI.....	5
	4.1. Oggetto della segnalazione.....	5
	4.2. Contenuto della segnalazione.....	5
	4.3. Invio della segnalazione.....	6
5.	TUTELA DEL SEGNALANTE.....	7
	5.1. Riservatezza.....	7
	5.2. Divieto di ritorsione.....	7
6.	ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE.....	7
7.	ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	8
8.	RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE.....	8
	Allegato 1: modulo di segnalazione.....	9
	Allegato 2: informativa privacy.....	12

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 3 di 13

1. INTRODUZIONE

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, talora in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere.

In accoglimento di tali sollecitazioni, è stato introdotto introdotta nel nostro ordinamento una disciplina per favorire l'emersione di illeciti, nota nei paesi anglosassoni con il termine di *whistleblowing*.

Il 29 dicembre 2017 è infatti entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico da quella del settore privato: per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti la legge disciplina:


- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Pertanto, in conformità alla richiamata integrazione dell'art. 6 del D.Lgs 231/2001, devono essere costituiti più canali che, ai fini della tutela della Società, consentano segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati o violazioni del Modello 231. Tali canali di segnalazione garantiscono inoltre la riservatezza circa l'identità del segnalante.

La presente Istruzione Operativa deve essere oggetto di comunicazione, sia verso i dipendenti che verso i collaboratori, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali della Società.

In particolare, ai fini dell'attuazione dell'Istruzione Operativa, devono essere effettuate adeguate procedure informative nei confronti del personale.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge n. 53/2021 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020", il Governo italiano è stato delegato al recepimento, entro il 31 dicembre 2021, della Direttiva UE n. 1937/2019 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 4 di 13

dell'Unione Europea." Attraverso tale strumento, il legislatore comunitario ha voluto integrare il sistema di whistleblowing presente nel nostro ordinamento, con lo scopo di garantire un livello di protezione elevato a tutti coloro che avessero segnalato violazioni del diritto UE.

Le violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva riguardano gli atti dell'Unione e quanto contemplato all'art. 325 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e all'art. 26, paragrafo 2, TFUE, ovvero interessano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti ambiti:

- appalti pubblici;
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti;
- tutela dell'ambiente;
- radioprotezione e sicurezza nucleare;
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- salute pubblica;
- protezione dei consumatori;
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

2. SCOPO

La presente Istruzione Operativa, che costituisce parte integrante del Modello 231, è volta a disciplinare le modalità di segnalazione di comportamenti illeciti o di irregolarità in ambito aziendale; in particolare, attraverso la previsione di canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni nonché di sistemi di protezione del segnalante contro misure discriminatorie o, comunque, penalizzanti nell'ambito del rapporto di lavoro.

L'obiettivo perseguito dalla presente istruzione, è pertanto quello di descrivere e regolamentare il processo di segnalazione delle violazioni di illeciti o irregolarità, fornendo al segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché riguardo alle forme di tutela che vengono predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative (quali, ad esempio, riservatezza dei dati del segnalante; divieto di discriminazione nei confronti dello stesso, ecc.).


La presente istruzione ha, altresì, lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le azioni correttive e disciplinari opportune a tutela della Società.

Tutto ciò, anche nell'ambito di quanto disposto dalla Direttiva UE n. 1937/2019 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea."

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Destinatari della presente Istruzione Operativa sono:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti;

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 5 di 13

- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operano per Cattini e Figlio S.p.A. e sono sotto il controllo e la direzione della società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lavoratori somministrati);
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti con contratto libero professionale, i collaboratori, i soci e, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con la Società ("Terzi");
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. MODALITA' GESTIONALI

4.1 Oggetto della segnalazione

Devono formare oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite in quanto non conformi ai principi e alle prescrizioni del Modello Organizzativo, ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico di Cattini e Figlio spa. e alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione.

Come specificato in Premessa, sono altresì oggetto di segnalazione le violazioni che riguardano gli atti dell'Unione e quanto contemplato all'art. 325 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e all'art. 26, paragrafo 2, TFUE.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti. La segnalazione non può invece riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale del segnalante che non deve, infatti, utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per le quali occorre riferirsi alle procedure di competenza delle strutture aziendali.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno di Cattini e Figlio spa.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o tentate:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del Modello, del Codice Etico, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o reputazionale alla Società o ai dipendenti, agli utenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso Cattini e Figlio spa;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente.


4.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere:

- a) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti;
- b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- c) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita.

Il segnalante deve, quindi, fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche ed accertamenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione.

In particolare, come previsto nell'apposito **modulo di segnalazione**, allegato alla presente Istruzione Operativa (All. 1) di cui è parte integrante, la segnalazione deve contenere:

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 6 di 13

- le generalità del soggetto segnalante, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la chiara e dettagliata descrizione dei fatti, precisi e concordanti, oggetto di segnalazione e delle modalità con le quali se ne è avuta conoscenza;
- circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- generalità e ruolo (qualifica, posizione professionale o servizio in cui svolge l'attività) che consentono di identificare il soggetto o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Sebbene siano preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono ammesse anche le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purchè siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Esse sono prese in considerazione solo qualora non appaiano irrilevanti, destituite di fondamento o di contenuto palesemente diffamatorio.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Detto modulo, comprensivo delle modalità di compilazione ed invio, è reperibile:

- sul sito internet della Società (www.cattini.com),
- su Sme-Up nella cartella "documenti sistema qualità e ambiente", alla voce Istruzioni Operative 231.

La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenga gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

4.3 invio della segnalazione

Le segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: ODV@cattini.com, accessibile al solo OdV;
- lettera cartacea, all'indirizzo di posta ordinaria: Cattini e Figlio spa, via dell'Ecologia n. 1/3 20059 Casarile (MI); in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "*riservata personale per l'OdV*".

Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura dell'Organismo a tutela della riservatezza del segnalante. La segnalazione ricevuta per posta interna viene protocollata sempre a cura dell'Organismo.


L'Organismo che riceve la segnalazione deve garantire la riservatezza del segnalante e delle informazioni ricevute.

5. TUTELA DEL SEGNALANTE

5.1 Riservatezza

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 7 di 13

sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione dell'Istruzione Operativa e, di conseguenza, del Modello della Società.

Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale che si occupa del procedimento disciplinare nonché allo stesso segnalato solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di scritti difensivi.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990. Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

5.2 Divieto di ritorsione

Nei confronti del segnalante non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo, le azioni disciplinari ingiustificate, i demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, l'Organismo che, nel caso di riscontro positivo, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.

La Società si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiano presentato segnalazione in conformità alla presente Istruzione Operativa.


6. ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica della fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate all'Organismo di Vigilanza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire su fatti segnalati.

Nel corso delle verifiche, l'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle funzioni aziendali di volta in volta competenti e, all'occorrenza, di consulenti esterni specializzati nell'ambito della segnalazione ricevuta.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. I medesimi doveri di comportamento, volti alla riservatezza del segnalante, gravano su chi è eventualmente intervenuto a supporto dell'OdV.

All'esito dell'attività istruttoria, l'OdV redige una relazione riepilogativa delle indagini effettuate e delle evidenze emerse condividendola, in base agli esiti, con le funzioni aziendali di volta in volta

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 8 di 13

competenti, al fine di garantire eventuali piani d'intervento da implementare e l'adozione di azioni da avviare a tutela della Società.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo, in relazione alla natura della violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture aziendali competenti – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Diversamente, qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima sarà archiviata, unitamente alle relative motivazioni.

7. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

L'Organismo di Vigilanza si riserva di archiviare le stesse secretando dati ed elementi che possano consentire l'identificazione dei segnalanti, se non con espresso consenso, al fine di garantire la riservatezza dei dati dei segnalanti.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato il cui accesso è consentito unicamente all'Organismo di Vigilanza ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'Organismo stesso.

8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE


La presente Istruzione lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nel caso di segnalazioni che possano integrare ipotesi di calunnia (art. 368 c.p.) o di diffamazione (art. 595 c.p.) o un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato e/o altri soggetti, ed ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione.

Inoltre, nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione se ne terrà conto ai fini della valutazione della proporzionalità e della sanzione da applicare nel caso specifico.

All. 1 - Modulo Di Segnalazione

Richiamata l'Istruzione Operativa "Attività di Whistleblowing per segnalazioni di illeciti e irregolarità", i dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di comportamento illecito o irregolare di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, debbono utilizzare, preferibilmente, il presente modello al fine di presentare la relativa segnalazione.

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 9 di 13

Gli autori delle segnalazioni sono preservati da qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione in ambito professionale e ne viene garantita la riservatezza dell'identità nei limiti previsti dalla legge ovvero determinati dalla necessità di tutela della società.

Le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti sono valutate ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Inoltre, nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione non devono essere fornite informazioni non strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

E' sanzionato l'utilizzo della segnalazione effettuata a mero scopo di ritorsione o intimidazione.

Le segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza tramite comunicazione diretta da inoltrarsi secondo le seguenti modalità:

- email, all'indirizzo di posta elettronica dedicato: ODV@cattini.com, accessibile al solo OdV;
- lettera cartacea in busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale per l'OdV", all'indirizzo di posta ordinaria: Cattini e Figlio spa, via dell'Ecologia n. 1/3 20059 Casarile (MI);



CATTINI E FIGLIO S.p.A.

ISTRUZIONE OPERATIVA

IO F07

Rev. 00 del 07/02/22

Pag. 10 di 13

Dati del segnalante (facoltativi)

Nome e Cognome	
Qualifica o posizione professionale	
Indirizzo	
E-Mail	
Tel	

Oggetto della segnalazione

--

Descrizione sintetica del fatto oggetto della segnalazione


--

Autore/i del fatto ed eventuali altri soggetti a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo

--

Eventuale documentazione a corredo della segnalazione

--

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 11 di 13


Allegare alla comunicazione, oltre al presente modulo, copia di un documento di riconoscimento del segnalante ed eventuale documentazione a corredo della segnalazione.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Il segnalante dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla Protezione dei Dati Personali (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Luogo e data

Firma

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 12 di 13

All. 2 - Informativa Privacy sul trattamento dei dati forniti con il modulo per la segnalazione di presunte condotte illecite e irregolarità

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per la gestione della stessa.

In particolare, Cattini e Figlio spa, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che il medesimo sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente Istruzione Operativa e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è la Società CATTINI E FIGLIO SPA, C.F./P.IVA 00758140156 con sede in Via dell'Ecologia n. 1/3 - 20059 Casarile (MI).

Il titolare del trattamento, con apposito atto di nomina, ha nominato quali Responsabili del trattamento:

- Dr.ssa Cinzia Mara Zanni
- Dr. Massimo Casanova

Tipologia di dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali trattati per l'attività di whistleblowing saranno, ove conferiti, i dati identificativi/anagrafici strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione e per consentirne la relativa gestione. Il trattamento dei dati avverrà con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Finalità del trattamento

I dati personali degli interessati saranno trattati per le finalità connesse alla gestione dell'attività di whistleblowing e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Base Giuridica del trattamento


La base giuridica del trattamento dei dati personali conferiti in occasione di segnalazioni riguardanti presunte irregolarità o illeciti di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, in base alla Istruzione Operativa whistleblowing, è l'obbligo giuridico derivante dalle previsioni di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231 del 2001, come modificato dalla Legge n. 179 del 2017, recante "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*".

Natura del conferimento e conseguenze dell'eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati del segnalante è obbligatorio nella "segnalazione nominativa". Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati nella "segnalazione nominativa" rende impossibile seguire l'iter della Istruzione Operativa. Il conferimento dei dati del segnalante è facoltativo nella "segnalazione anonima"; tuttavia l'applicazione della procedura di segnalazione sarà possibile solo qualora le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Destinatari/Categorie di destinatari dei dati personali

Destinatario dei dati personali è l'Organismo di Vigilanza di Cattini e Figlio spa che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia e dalla Istruzione Operativa di gestione delle segnalazioni (whistleblowing) adottata dalla Società, è tenuto a garantire la riservatezza dell'identità

 CATTINI E FIGLIO S.p.A.	<u>ISTRUZIONE OPERATIVA</u>	IO F07
		Rev. 00 del 07/02/22
		Pag. 13 di 13

del segnalante. Nella fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, laddove si renda necessario per esigenze connesse alle attività istruttorie, i dati personali potranno essere inoltrati ad altre strutture e/o funzioni della Società. In tale ipotesi, i richiamati doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante graveranno su chi sia stato coinvolto a supporto dell'Organismo di Vigilanza.

I dati personali potranno essere rivelati al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari e/o all'incolpato esclusivamente nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante ovvero la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata unicamente sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Sussistendone gli estremi, i dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi, ricompresi nelle seguenti categorie:

a) Consulenti

b) Società incaricate dell'amministrazione e gestione del personale, della conservazione dei dati personali dei dipendenti, dello sviluppo e/o esercizio dei sistemi informativi a ciò dedicati

c) Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia, Agenzie investigative.

In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione.

Conservazione dei dati raccolti

I dati personali raccolti per le finalità di cui sopra saranno conservati per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali contenziosi avviati a seguito della segnalazione.

Diritti dell'interessato

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti, quali:

- Diritto di accesso ai dati personali, che comprende altresì il diritto ad ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento;
- Diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano;
- Diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati;
- Diritto di ottenere la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- Diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, anche se pertinenti allo scopo della raccolta ed ai trattamenti effettuati per le finalità previste dalla normativa vigente.
- Diritto di proporre reclamo al Garante dei dati personali, secondo la procedura consultabile sul sito del garante (www.garanteprivacy.it) per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e richiedere una verifica dell'Autorità.